



COMUNE DI PAVIA

COMMISSIONI CONSILIARI CONGIUNTE I E V

RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 2017

Il giorno 24 novembre 2017 alle ore 18,30 sono state convocate in seduta di prima convocazione presso la Sala Riunioni Antonio Grignani di Palazzo Mezzabarba, le Commissioni Consiliari I e V con il seguente ordine del giorno:

- 1) Analisi Regolamento comunale, bando ed eventuali accordi esistenti tra Amministrazione Comunale e Ditta concessionaria.
- 2) Accordo di mediazione riguardo ai verbali fino ad ora redatti.
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti per la Commissione I

MAGGI Sergio	(voti 8)
OTTINI Davide	(voti 9)
GORGONI Stefano	(voti 3)
CATTANEO Alessandro	(voti 6)
MOGNASCHI Matteo	(voti 1)
NIUTTA Nicola	(voti 1)
FALDINI Rodolfo	(voti 1)

Sono assenti i consiglieri:

POLIZZI GIUSEPPE Eduardo	(voti 1)
POMA Vittorio	(voti 2)

Sono presenti per la Commissione V

CAMPANELLA Antonio	(voti 9)
GORGONI Stefano	(voti 3)
MITSIPOULOS Andrianos	(voti 6)
DECEMBRINO Lidia	(voti 2)
MOGNASCHI Matteo	(voti 1)
NIUTTA Nicola	(voti 1)
FALDINI Rodolfo	(voti 1)

Sono assenti i consiglieri:

BRUZZO Maria Cristina	(voti 8)
POLIZZI GIUSEPPE Eduardo	(voti 1)

Sono presenti inoltre:

GREGORINI Angela	Assessore al Commercio ed Attività Produttive
CASTAGNA Fabio	Assessore al Patrimonio
LANAVE Melania	Consigliere Comunale
LONGO Barbara	Consigliere Comunale
DIANI Daniela	Dirigente Settore Servizi Finanziari e Contratti

AGAZZI Giovanna Funzionario Servizio Tributi
MORO Angelo Dirigente Settore Commercio, Attività Produttive, Turismo, Sport
ZORZETTO Donatella Provincia Pavese
Delegazione di titolari di attività commerciali

Assiste la segretaria **Cinzia Reppi**.

Presiede la seduta Il **Presidente Campanella**.

Alle ore **18.35** dichiara aperta la riunione e illustra i motivi che hanno portato alla convocazione di questa commissione.

L'**Assessore Gregorini** chiede ai cittadini presenti di illustrare le modalità con cui ICA si rapporta con gli stessi.

Il **Consigliere Mitsiopoulos** riporta che ICA ha emesso diversi verbali con sanzioni di importi molto elevati, anche di circa € 10.00,00, non si vuole discutere sui regolamenti e le normative vigenti ma sul metodo che ICA stessa adotta. Chiede se l'Amministrazione Comunale è a conoscenza delle procedure usate dalla società concessionaria.

L'**Assessore Gregorini** spiega che il regolamento sulla Pubblicità rispecchia il D.L. 506, vuole capire, attraverso la testimonianza dei cittadini presenti incorsi nelle contestazioni, se ICA ha rispettato le norme previste dal capitolato d'onori, infatti, il concessionario deve informare il contribuente sulle procedure, modalità operative, tariffe, ecc., rispondere a quesiti, istanze, reclami al fine di perseguire il pieno soddisfacimento del contribuente.

Il **Consigliere Mitsiopoulos** contesta il metodo adottato da ICA.

I **titolari di attività commerciali** riportano la loro esperienza, tutti concordano sul fatto che i funzionari di ICA non si qualificano, spesso si limitano a fotografare senza fare rilievi sul posto, in alcuni casi il verbale non riporta la data della verifica.

Il **Consigliere Longo** disapprova il metodo usato, ritiene che il Comune debba vigilare sull'operato di ICA, i problemi sono molti ed è necessario risolverli, infatti, oltre a quelli riguardanti la pubblicità emergono anche quelli legati alla TOSAP per i mercati.

Cremaschi (legale rappresentante del distributore benzina Viale Repubblica) sostiene che tutte le notifiche sono viziata da nullità.

Il **Consigliere Faldini** ritiene deplorabile il metodo di ICA, sostiene che il Comune avrebbe dovuto informare i cittadini sul cambiamento della ditta concessionaria per la riscossione dei tributi, chiede se ci sono gli estremi per sanzionare ICA, se esistono i presupposti per revocare il contratto e se è possibile azzerare le sanzioni.

Il **Consigliere Lanave** chiede se sono legittime le sanzioni applicate, concorda con quanto detto dal **Consigliere Faldini** circa l'azzeramento delle cartelle emesse.

Il **Consigliere Niutta** domanda se l'Amministrazione è a conoscenza del comportamento dei funzionari di ICA, infatti, sono totalmente disorganizzati e non danno risposte adeguate ai cittadini, è necessario trovare un'interlocuzione per risolvere il problema.

Esce il **Consigliere Lanave**.

Il **Consigliere Longo** chiede se ICA può incorrere in penali nel caso in cui non dovesse raggiungere entro fine anno gli obiettivi previsti dal capitolato d'onori.

Il **Consigliere Gorgoni** illustra il quadro normativo vigente e gli eventuali margini di intervento, è necessario che l'Amministrazione controlli il lavoro svolto da ICA.

Il **Consigliere Ottini** ritiene che il soggetto appaltante abbia il diritto/dovere di vigilare affinché l'appaltatore rispetti i termini previsti nel contratto d'appalto. In varie città dove ha operato ICA sono stati riscontrati gli stessi problemi di Pavia, è necessario rivedere e rivalutare tutto quanto è stato fatto dalla Società, convocare il Concessionario per definire le eventuali responsabilità e, nel caso sanzionarle, fissare in modo chiaro le regole su come debba essere gestito il servizio di riscossione.

Il Consigliere Mognaschi sostiene necessario un controllo da parte dell'Amministrazione al fine di valutare la possibilità di arrivare ad una risoluzione del contratto.

Il Consigliere Maggi concorda sulla necessità di effettuare un controllo sulle procedure adottate da ICA.

Il Consigliere Mitsiopoulos pone alcuni quesiti riportati nell'all. 1, parte integrante del presente verbale.

Escono i **Consiglieri Decembrino e Cattaneo**.

L'**Assessore Castagna** informa che è già fissato in incontro per la prossima settimana con i funzionari di ICA.

L'**Assessore Gregorini** comunica che si stanno raccogliendo tutte le informazioni possibili per valutare se ci sono gli estremi per sanzionare ICA o anche arrivare alla risoluzione del contratto.

Diani illustra i contenuti del capitolato d'oneri.

Il **Presidente** informa che dopo l'incontro con ICA previsto per la prossima settimana, sarà convocata un'altra Commissione Consiliare.

Alle ore **20.20** dichiara chiusa la riunione.

Agli atti il file audio della seduta.

La Segretaria della Commissione V
Cinzia Repossi

Il Presidente della Commissione V
Antonio Campanella

Reposi Cinzia

Da: <fabio castagna@libero.it>
 Data: lunedì 27 novembre 2017 21:54
 A: <ddiani@comune.pv.it>; <gagazzi@comune.pv.it>; <angela.gregorini@comune.pv.it>
 Oggetto: Fwd: CONSIDERAZIONI - RELATIVE ALLA SEDUTA CONGIUNTA COMMISSIONI: (I) BILANCIO E (V) COMMERCIO

----- Messaggio originale -----

Da: Micros <dimits00@micros2.191.it>
 A: micros@micros2.191.it
 Data: 27 novembre 2017 alle 15.45
 Oggetto: CONSIDERAZIONI - RELATIVE ALLA SEDUTA CONGIUNTA COMMISSIONI: (I) BILANCIO E (V) COMMERCIO

Considerazioni alla seduta congiunta delle commissioni (I) Bilancio e (V) Commercio del 24 Novembre 2017

In merito alla richiesta di chiarimenti sui numerosi verbali sanzionatori emessi dalla ditta ICA Sr sono a precisare che è stata mia premura cercare un incontro con con la ditta stessa per capire se vi erano i presupposti per poter ad arrivare in un accordo. Purtroppo non è stato possibile confrontarsi con il dirigente ma solo con un collaboratore le cui uniche risposte sono state:

1. che secondo loro la legge non ammette ignoranza.
2. che loro su indicazione del Comune hanno ordine tassativo di svolgere tutti i controlli e di multare i commercianti che non risulterebbero in regola.

Subito dopo ho richiesto la convocazione congiunta in via di urgenza delle commissioni : (I) Bilancio e (V) Commercio con la partecipazione dei Assessori (Castagna e Gregorini) e i dirigenti competenti.

Ora siamo qui a contestare non tanto la normativa e il regolamento (anche se riteniamo che anche su questo tema serva intervenire e ci penseremo in seguito presentando un ordine del giorno da portare al consiglio per alcune modifiche), bensì "il metodo" con cui l'ICA – la nuova società che gestisce per conto del Comune di Pavia da pochi mesi i servizi di riscossione sulle imposte di pubblicità e pubbliche affissioni, occupazione aree –ha attribuito in un mese più di 200 verbali ai commercianti, attività artigiane o Associazioni che secondo loro non hanno rispettano le regole.

Siamo a sottolineare in particolare la totale mancanza di informazione sia da parte dell'ICA che da parte del comune, oltre che la mancanza di un confronto diretto: se vi erano dei mancati pagamenti degli anni precedenti o, a seguito dei sopralluoghi svolti, fossero state riscontrate delle situazioni non in regola per quale motivo non si è proceduto ad esempio con avvisi bonari come ad esempio viene fatto quando si tratta di rifiuti o modifiche della viabilità.

Premesso tutto ciò, l'ennesima conferma dell'atteggiamento quasi ostile da parte dell'amministrazione verso i commercianti, siamo a chiedere chiarimenti su alcuni aspetti che hanno caratterizzato questa vicenda.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO :

In merito alle modalità di accertamento, chiedo:

- a) Se una semplice fotografia è sufficiente e ad emettere il verbale sanzionatorio
- b) In quale modo la società concessionaria da una fotografia è stata in grado di calcolare l'esatta misura del materiale sanzionato?
- c) Quale abilitazione posseggono le persone incaricate dalla società concessionaria al controllo e, in tale circostanza, se essa è legalmente sufficiente

LINEE GUIDA

In merito all'assegnazione del bando alla società concessionaria, chiedo se esistono e in tal caso quali siano le linee guida dettate dall'Amministrazione alla stessa e la cifra previsionale inserita a bilancio.

CONTROLLO

Desidero inoltre sapere:

1. Se prima di inviare le sanzioni ad ogni esercente, siano stati controllati i pagamenti regolarmente avvenuti in passato
2. Se il concessionario precedente, ha messo a disposizione la relativa documentazione relativa ai pagamenti degli anni precedenti. In caso contrario se l'Amministrazione o gli uffici hanno attivato delle procedure per chiedere un eventuale risarcimento o pagamento di una penale

Ammesso che tutto sia corretto e avvenuto nel completo rispetto dei regolamenti e delle norme, risulta chiaramente evidente una netta differenza tra quello che succedeva prima e quello ciò che accade adesso. Vista e considerata la situazione, la ditta precedente, non effettuando i dovuti controlli puntualmente, ha causato un danno erariale alle casse comunali. E pertanto chiedo:

1. A quanto ammonta il mancato incasso per le casse del comune ?
2. A quale ufficio o Assessorato spettava il controllo e il rispetto delle clausole previste dal bando di concessione del servizio?

Inoltre, in tempi brevi, chiedo:

- 1) Il ritiro immediato di tutte le contestazioni sin qui recapitate e di quelle presumibilmente in arrivo da qui a fine anno.
- 2) La massima chiarezza per il 2018: chiediamo che i commercianti possano aver tempo per dichiarare a ICA la loro situazione (che può anche mutare rispetto al 2017) non fino al 31 gennaio, ma almeno fino al 31 marzo. Vogliamo che ogni singolo caso sia analizzato e valutato, poiché si profilano situazioni tra loro anche parecchio diverse.

3) Nel frattempo abbiamo incaricato un legale di effettuare rapidamente tutte le valutazioni del caso sull'accaduto al fine di verificare che sussistano i presupposti per l'annullamento del bando assegnato all'ICA SRL il 01.07.2017 con GIG 702421880F

Per il prossimo futuro:

1. Invitiamo il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi per informare quanto prima e adeguatamente i singoli commercianti sul regolamento e le norme.
2. Invitiamo il Sindaco e la Giunta, visto l'innegabile disagio venutosi a creare, di fissare un incontro pubblico tra un rappresentante dell'ICA e una rappresentanza dei commercianti alla presenza dei membri delle commissioni (I) Bilancio e (V) Commercio per cercare tutti insieme una soluzione che, pur nel rispetto delle prescrizioni normative, consenta di applicare criteri di ragionevolezza nell'ambito di una complessiva azione di sostegno al commercio pavese.

3 Chiarire alcune questioni tecniche:

- a) In vista dei saldi che partiranno il primo Sabato di Gennaio, i commercianti devono avere informazioni precise e dettagliate.
- b) Se un commerciante durante l'anno cambia i cartelli in vetrina mediamente ogni 10 giorni, è pensabile che faccia continuamente 'la spola' dal negozio agli uffici ICA, o si può trovare una soluzione diversa?

Allego inoltre alcune osservazioni poste in essere dal legale che sta seguendo la vicenda:

VIZI

1) PROCESSO VERBALE DI CHIUSURA (di accertamento)

L'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, dispone che " Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza ".

La predetta disposizione, nel riconoscere al contribuente il diritto di formulare osservazioni e richieste entro il prescritto termine di sessanta giorni, evidenzia l'importanza della fase istruttoria prodromica all'eventuale adozione del provvedimento impositivo.

Si sta affermando giurisprudenza consolidata in merito all'obbligo di allegare all'avviso di accertamento il processo verbale di chiusura dell'accertamento con conseguenza che, in mancanza, l'avviso di accertamento è da annullare per difetto di motivazione, salvo che come delineato dalla Suprema Corte, "se la motivazione del provvedimento amministrativo d'imposizione tributaria è redatta con rinvio ad un'altra dichiarazione amministrativa: a) questa deve essere allegata, oppure b) della dichiarazione richiamata e non allegata si devono riprodurre gli elementi - oggetto, contenuto e destinatari - necessari e sufficienti per la motivazione del provvedimento rinviante".

E' risaputo, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con la Sentenza n. 18184/2013 sancendo l'invalidità dell'avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dalla notifica del p.v.c. : "l'inosservanza del termine dilatorio prescritto dal comma 7 dell'art. 12, in assenza di qualificate ragioni di urgenza, non può che determinare l'invalidità dell'avviso di accertamento emanato prematuramente, quale effetto del vizio del relativo procedimento, costituito dal non aver messo a disposizione del contribuente l'intero lasso di tempo previsto dalla legge per garantirgli la facoltà di partecipare al procedimento stesso, esprimendo le proprie osservazioni (che l'Ufficio è tenuto a valutare, come la norma prescrive), cioè di attivare, e coltivare, il contraddittorio procedimentale". Primariamente non pare esservi alcun dubbio sul fatto che, ove il controllo subito dal contribuente sia di tipo "sostanziale" con accesso presso i locali destinati all'esercizio dell'attività o professione, l'emissione del p.v.c. sia assolutamente necessaria (art. 12 comma 4 L. 212/2000, art. 52 co. 6 d.p.r. 633/72, art. 33, co. 1. d.p.r. 600/73) e pertanto una mancanza in questo senso rappresenterebbe un tentativo di "aggirare" la norma di cui all'art. 12 comma 7, L. 212/2000.

In questo senso si esprime in maniera ormai del tutto maggioritaria la Suprema Corte (ex multis : Cass. 2593/2014 e Cass. 20770/2013).

In altre parole, ogni qual volta l'Amministrazione si sia recata presso il contribuente (sia per una verifica sul posto che anche solo per prelevare documenti) opera senza dubbio la previsione relativa alla necessità dell'emissione del p.v.c. e pertanto del rispetto dei 60 giorni per emettere l'avviso di accertamento (Cass. 13588 del 13/06/2014).

2) DIRITTO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO:

Secondo la Suprema Corte, l'orientamento al diritto del contraddittorio preventivo costituisce una specifica attuazione del principio generale emergente dalla Legge 241/1990, articolo 7, il quale impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, principio espressione dei dettati costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pa.

Per la Corte, l'esclusione dell'applicazione ai procedimenti tributari delle norme sulla partecipazione, rinvenibile nell'articolo 13 della Legge 241/1990, sta solo a significare che nel caso dei rapporti fiscali occorre riferirsi alle peculiari norme settoriali che disciplinano la partecipazione nel procedimento, in particolare rinvenibili nella Legge 212/2000. Peraltro, i Supremi Giudici richiamano la posizione della Corte di Giustizia europea in base alla quale il diritto di ogni persona di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione (C. 129-13, C-130-13). In particolare, tra le norme dello statuto del contribuente si rende applicabile ad ogni tipo di accertamento tributario, anche a quello non preceduto da una verifica/ispezione fiscale presso il contribuente (cd "accertamento a tavolino"), il comma 7 dell'articolo 12, il quale fissa un termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del verbale di chiusura delle operazioni. Tale rigorosa interpretazione rischia di rendere illegittimi la quasi totalità degli avvisi di accertamento degli enti locali e non solo, come dimostrano le più recenti decisioni di alcune Commissioni Tributarie provinciali (Siracusa, sentenza n. 1990/04/15; Benevento, n. 462/03/15).

3) VERIFICA FISCALE

La verifica fiscale è disciplinata i poteri e i doveri che i funzionari posseggono durante la verifica, (Art. 12 della legge n. 212 del 27/07/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente) che disciplina i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali ed i connessi limiti che non devono essere travalicati dagli ispettori durante la loro attività accertatrice. Ebbene, la normativa di riferimento, consente prima facie di comprendere come, essendo la verifica fiscale una vera e propria indagine di polizia amministrativa, sia necessario che essa venga avviata al solo fine di tutelare l'interesse pubblico mediante la ricerca e la repressione degli illeciti tributari; nel contempo, però, è necessario che essa sia anche improntata a criteri di legalità, economicità, efficienza e trasparenza, e che sia eseguita nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie riconosciute al contribuente sottoposto al controllo.

Accesso, ispezione e verifica

Il succitato art.12 ex l. 212/2000 prevede che tutti gli accessi, le ispezioni e le verifiche debbano essere necessariamente giustificati da esigenze "effettive di indagine e controllo sul luogo" e che gli stessi debbano svolgersi, salvo casi eccezionali ed urgenti (adeguatamente documentati), "durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente".

All'inizio della verifica è fondamentale, inoltre, che il contribuente si accerti che gli ispettori siano muniti e legittimati da un'autorizzazione rilasciata dal capo dell'ufficio (o dal comandante del loro reparto) e che pretenda (laddove dovessero omettere di farlo gli ispettori) di essere informato delle ragioni che l'hanno giustificata e dell'oggetto che la riguarda.

Durante le ispezioni tributarie i verificatori hanno, altresì, il dovere di informare il contribuente del diritto di potersi far assistere da un professionista di fiducia, di veder verbalizzate le proprie osservazioni nel Processo Verbale di Contestazione (PVC) e di potersi rivolgere al Garante del contribuente ove ritenga che i verificatori abbiano proceduto con modalità non conformi alla legge.

4) VERIFICHE:

Per "verifica fiscale" si intende l'attività di tipo meramente accertativa che viene posta in essere dall'Amministrazione Finanziaria (AF), al fine di rilevare e, quindi, reprimere gli eventuali inadempimenti fiscali compiuti dal contribuente.

a. Presupposti delle verifiche fiscali: le verifiche fiscali debbono essere necessariamente giustificate da "esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo" che devono essere riportate sul verbale di verifica del primo giorno (art. 12 l.212/2000).

b. Diritti del contribuente: all'inizio di ogni verifica, il contribuente deve essere informato dagli ispettori incaricati, delle ragioni e dell'oggetto della verifica, nonché della possibilità di farsi assistere da un professionista.

5) ACCESSO

costituisce un atto autoritativo, attraverso cui si dà inizio all'attività accertativa. Affinché sia legittimo è necessario che avvenga "durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente" (art. 12 l.212/2000).

a. Accesso presso la sede lavorativa del contribuente: all'inizio di ogni verifica è opportuno che il contribuente (o il professionista di sua fiducia) verifichi che gli ispettori siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Capo del loro ufficio;

b. Accesso domiciliare: questo tipo di accesso è concesso (e legittimo) solo laddove gli ispettori siano in possesso di un'autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica e qualora sussistano gravi indizi di violazione delle norme tributarie. Stante le ultime pronunce della Suprema Corte, l'assenza di tali indizi di evasione potrebbe costituire un elemento idoneo a determinare la nullità del provvedimento finale (Cass. sent. n.17957/2012).



Mail priva di virus. www.avast.com